CHE PORTA DISPOSIZIONI INTORNO ALL'INIZIO DELL'ANNO GIUDIZIARIO

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'anno giudiziario comincia al 5 di novembre.

L'assemblea delle Corti di cassazione e delle Corti di appello per l'inaugurazione dell'anno giudiziario avra' luogo nella prima udienza successiva al giorno 5 di novembre.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Finocchiaro-Aprile.

Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Versione in vigore dal 19 luglio 1912, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che porta disposizioni intorno all'inizio dell'anno giudiziario
Estremi	Legge 2 luglio 1912, n. 670
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1912

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-porta-disposizioni-intorno-all-inizio-dell-anno-giudiziario/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it